



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 195 del 20/12/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISILLI MATTIA PER 11 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024

(Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – PALOCCO del 3/11/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Palocco ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata comminata la squalifica del calciatore Mattia Pisilli ad 11 giornate di gara.

Il Giudice in motivazione aveva contestato al tesserato l'utilizzo di espressioni minacciose ed ingiuriose e discriminatorie per motivi di sesso.

La reclamante deduce, a sostegno del gravame, che le espressioni ritenute discriminatorie per motivi di sesso non rientravano nel paradigma previsto dall'articolo 28 del CGS in quanto il calciatore, ovviamente, non era conoscenza delle inclinazioni sessuali dell'Arbitro e le espressioni usate dovevano essere considerate come oltraggiose ma non discriminatorie.

A tal proposito la società fa presente che le espressioni discriminatorie per motivi di sesso debbono essere percepite come tali dal destinatario per le obiettive condizioni di genere ed essere inviate proprio con l'intento di discriminare il destinatario mettendolo in condizioni di soggezione e minorità a cagione del sesso o dell'orientamenti sessuali noti.

Preliminarmente giova ricordare la disposizione dell'articolo 28 del CGS che testualmente recita:
“costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporto offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso,

nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”

La dizione della disposizione, ampia e circostanziata, è ben chiara nel richiedere alcuni elementi sia oggettivi che soggettivi che caratterizzano la violazione.

Primo fra di essi è la natura oggettiva della locuzione che, nel caso che ci occupa, deve fare riferimento al sesso del destinatario e deve essere denigratoria proprio a motivazione del genere o dell'orientamento sessuale.

Il secondo è la natura soggettiva dell'illecito che deve essere specificamente volta a denigrare e discriminare il destinatario dell'insulto per la propria condizione di genere o di orientamento sessuale.

In primo luogo, da questa analisi ermeneutica, si ricava che, di norma, la discriminazione per motivi di sesso si materializza normalmente tra persone di sesso diverso e, secondo i costumi attuali, tra un uomo che discrimina ed una donna che viene discriminata.

Nel caso di persone dello stesso sesso si può avere un comportamento discriminatorio per motivi di sesso quando l'orientamento sessuale della vittima, noto all'agente, diventi motivo di discriminazione e ciò accade quando, ad esempio, il destinatario dell'insulto abbia notoriamente un orientamento omosessuale.

L'insulto omofobo è concretamente discriminatorio quando chi lo riceve, per il suo orientamento sessuale noto, lo senta come tale e ne rimanga colpito psicologicamente in modo più intenso rispetto a quello che usualmente percepito da una persona eterosessuale.

In questo caso l'agente vuole specificamente discriminare la persona e colpirla proprio a cagione del suo orientamento sessuale; quindi, con un insulto specifico che faccia riferimento a tale inclinazione e per tale motivo con un disvalore ben più intenso rispetto a quello dell'insulto che non abbia tale specifica intenzione.

Nel caso di specie il calciatore ha lanciato insulti omofobi nei confronti del direttore di gara di cui non erano note, ovviamente, le inclinazioni sessuali e quindi difetta l'elemento soggettivo sopra ricordato; ciò non di meno l'insulto, per la sua particolare natura, pur non rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 28 del CGS, non può essere sanzionato con la pena edittale minima, prevista dall'articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS, ma deve essere applicata una squalifica più afflittiva, nei limiti di cui al dispositivo.

Il ricorso, nei limiti sopra specificati, va quindi accolto e la sanzione va rideterminata in termini meno afflittivi.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pisilli Mattia a 6 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VALLONE ALFREDO FINO AL 17/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BONA ALESSANDRO FINO AL 16/05/2025 E A CARICO DELL'ALLENATORE COLETTA ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024
(Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 10/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

La società Spes Artiglio SSD a r.l. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inibito il dirigente Alfredo Vallone sino al 17/01/2025, squalificati gli allenatori Alfredo Bona ed Alessandro Coletta, rispettivamente sino al 16/05/2025 e per 4 gare. In particolare, il dirigente Vallone e l'allenatore Coletta si erano resi, entrambi, responsabili di aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro al termine della gara, mentre l'allenatore Bona, sempre a fine gara si era avvicinato all'arbitro minacciosamente e gli aveva proferito espressioni ingiuriose; al contempo lo spintonava vigorosamente con la testa e con le mani. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava che il referto arbitrale fosse generico ed evasivo in quanto da tale documento si evinceva che sia il dirigente Vallone che l'allenatore Coletta avessero proferito le medesime frasi ingiuriose verso il direttore di gara, ciò in violazione del principio della certezza del diritto; per quanto attiene, invece, all'allenatore Bona la Società sosteneva che la squalifica di 6 mesi, subita da quest'ultimo, fosse eccessiva in quanto vi era stato, solo, un contatto fisico di lieve entità tra il proprio tesserato e l'arbitro. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società dichiara, in via preliminare, inammissibile, ex art. 137, comma 3 c.g.s., il reclamo proposto avverso la squalifica a carico dell'allenatore Alessandro Coletta; di accogliere, parzialmente, il reclamo relativamente alla squalifica inflitta all'allenatore Bona e confermare l'inibizione a carico del dirigente Vallone. Dal referto arbitrale emerge che al termine della gara l'allenatore Alessandro Coletta, insieme al dirigente accompagnatore Alfredo Vallone, entravano sul terreno di gioco e avvicinati all'arbitro con fare minaccioso, lo minacciavano proferendogli ripetutamente frasi ingiuriose. Inoltre l'allenatore in seconda, Alessandro Bona, avvicinato anch'egli all'arbitro, lo insultava ripetutamente e lo spintonava prima con la testa e poi, in modo vigoroso, con le mani. Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa posta in essere dall'allenatore Alessandro Bona nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in un contatto fisico (ex art. 36, comma 1 lett. b), ritiene comunque eccessiva la squalifica irrogatagli e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe; relativamente, invece, al dirigente Alfredo Vallone, questa Corte ritiene congrua l'entità della sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure per la condotta posta in essere (art. 36, comma 2 lett. a). Per tutto quanto detto, questa Corte giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Coletta Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Bona Alessandro al 14/03/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE NERI VALERIO PER 8 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GREGANTI LUDOVICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 14/11/2024
(Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – TRIGORIA del 10/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Trigoria ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva irrogato a carico della società e dei suoi tesserati le sanzioni specificate in epigrafe. Sostiene la reclamante, quanto all'ammenda di € 400,00 comminata per il lancio di un sasso delle dimensioni di una bottiglia verso l'Arbitro, senza colpire, da parte di un sostenitore, che, vista la distanza con il campo sportivo ove si è svolta la gara, erano presenti solo pochissime persone al seguito della squadra mentre la stragrande maggioranza dei sostenitori presenti sulle tribune erano della società di casa. Riguardo alle squalifiche irrogate ai tesserati, per quanto attiene l'allenatore Neri Valerio, eccepisce che il lieve trattenimento del braccio dell'Arbitro, senza alcuna conseguenza, non può essere equiparato ad un contatto fisico al quale la previsione disciplinare riconnette l'aggravamento della sanzione edittale nel minimo di otto gare. Per quanto attiene, infine, al calciatore si contesta qualsiasi intento ingiurioso e minaccioso nella sua azione, volta esclusivamente ad invocare un intervento dell'Arbitro per scongiurare più gravi conseguenze da una aggressione messa in atto da calciatori della squadra di casa nei confronti di un tesserato della reclamante.

Il reclamo non può essere accolto. Per quanto attiene alle squalifiche dei tesserati non può che rilevarsi come le sanzioni rispettivamente irrogate siano nel minimo edittale e quindi non revisionabili in assenza di qualsiasi elemento attenuante, peraltro nemmeno indicato. Invero l'allenatore Neri ha messo in atto una vera e propria ostruzione fisica per impedire al direttore di gara di rientrare nel suo spogliatoio in un momento di grave pericolo per la sua incolumità, dimostrato anche dal lancio di un sasso di grandi dimensioni che, fortunatamente, non lo attingeva. In tali frangenti il gesto di trattenere l'Arbitro per un braccio non è certamente fortuito ma finalizzato a dare attuazione alla forma di protesta messa in atto e quindi pienamente censurabile.

Non diversa sorte può avere il ricorso relativo al comportamento del calciatore Greganti che ha rivolto certamente frasi gravemente minacciose accompagnate da calci e pugni alla porta dello spogliatoio che apriva e chiudeva sbattendola.

L'ammenda irrogata è poi assolutamente congrua rispetto alla potenziale pericolosità del gesto messo in atto da un sostenitore della società Trigoria, la cui appartenenza l'Arbitro ha indicato con sicurezza. Sull'attribuzione alla società reclamante dell'autore del gesto non vi è motivo di dubitare anche in rapporto al clima di protesta ingenerato a fine gara dalle decisioni arbitrali ritenute ingiustamente sfavorevoli dalla reclamante, come dalla stessa ammesso anche nel reclamo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANVITese CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 C5 DEL 27/11/2024 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – SANVITese CALCIO A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

La società Sanvitese Calcio a 5 ha proposto appello avverso il provvedimento dell'ammenda di Euro 250,00 chiedendo la revisione del provvedimento.

Sostiene la ricorrente che non sono state lanciate in campo da parte dei sostenitori alcune bottigliette di birra semi vuote, ma che le stesse erano poggiate sulla balaustra che divide il campo dalla tribuna del palazzetto e che poggiandosi sopra hanno determinato una caduta di poco liquido sul campo di gioco.

La partita è stata sospesa per pochi minuti per la pulizia e che l'incontro è ripreso senza alcun problema, trattandosi di un u incidente casuale.

Questa Corte Sportiva, dopo aver letto il contenuto del presente ricorso, si è resa conto che alcune precisazioni avanzate dalla ricorrente possono essere prese in considerazione, tenuto conto che l'episodio isolato non ha prodotto danni all' impianto sportivo, né a tesserati delle società.

Detto ciò si ritiene di accogliere la richiesta della ricorrente per una riduzione dell'importo della ammenda.

Conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL CASSINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI ELLIOT PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI NICCOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024

(Gara: REAL CASSINO – ARCE 1932 del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

La società Real Cassino con il presente ricorso espone in via principale come si sono svolti realmente i fatti che hanno determinato i fatti le sanzioni a carico dei due calciatori indicati in epigrafe.

Pone in evidenza la reclamante che il calciatore Miorelli Elliot, nel corso del secondo tempo, è stato, erroneamente, per la seconda volta, ammonito per non aver udito il fischio dell'arbitro mentre ha realizzato la rete per la propria squadra.

Sempre nel secondo tempo l'arbitro ha espulso direttamente il calciatore Miorelli Niccolò, perché, a suo dire, gli avrebbe rivolto una espressione irrispettosa.

Alla luce di quanto sopra la società Real Cassino ritiene che le sanzioni comminate ai due calciatori in argomento siano illegittime, infondate ed inadeguate, perché non vi è stata alcuna volontà, da parte dei predetti di offendere l'arbitro.

La ricorrente è convinta di quanto scrive, in quanto ha sempre espresso concetti per tutti i tesserati, di comportamenti rispettosi delle regole sportive, che hanno consentito, nella passata stagione sportiva di vincere la Coppa Disciplina,

Detto ciò chiede una riduzione delle squalifiche inflitte ai due calciatori in questione.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale dopo aver letto, con la dovuta attenzione le lagnanze avanzate dalla ricorrente ed il rapporto arbitrale, va innanzitutto precisato che i provvedimenti disciplinari assunti in campo dall'arbitro quali ammonizioni, non sono reclamabili in alcuna sede.

Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che dall'esame di quanto ha scritto il direttore di gara il calciatore Miorelli Elliot dopo la sua espulsione per doppia ammonizione, ritardava l'uscita dal campo e nel contempo rivolgeva all'arbitro stesso espressioni irrispettose; successivamente l'altro calciatore Miorelli Niccolò veniva espulso direttamente perché assumeva comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e che, pertanto, correttamente sono stati sanzionati il primo con 5 gare ed il secondo per 4 gare effettive.

Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 20 dicembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato